

Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali

- 8 MAR. 2013

Prot. n. D319 / 137 438

1.1-2012-33



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e le rappresentanze sindacali concernente il personale operante nel settore del restauro dei beni culturali ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.**

TRA

**Provincia Autonoma di Trento**, rappresentata dal Vicepresidente f.f. Alberto Pacher;

**Consorzio dei Comuni Trentini**, rappresentato dal Presidente Marino Simoni;

**Associazione Artigiani e Piccole imprese della Provincia di Trento**, rappresentata dal Presidente Roberto de Laurentis;

**Associazione Industriali della Provincia di Trento**, rappresentata dal Presidente Paolo Mazzalai;

**Federazione Trentina della Cooperazione**, rappresentata dal Presidente Diego Schelfi;

**Unione Commercio Turismo Servizi Professioni e Piccole Medie Imprese**, rappresentata dal Presidente Giovanni Bort;

**Confesercenti del Trentino**, rappresentata dal Presidente Loris Lombardini;

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento**, rappresentata dal Presidente Antonio Armani;

**Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento**, rappresentato dal Presidente Alberto Winterle;

**C.G.I.L.** – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata da Paolo Burli;

**C.I.S.L.** – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata da Lorenzo Pomini;

**U.I.L.** – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata da Walter Alotti.

**Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e le rappresentanze sindacali concernente il personale operante nel settore del restauro dei beni culturali ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.**

- Considerato che il processo di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici architettoniche decorate richiede in tutte le sue fasi, professionalità e competenze scientifiche, umanistiche, storico-artistiche, tecniche e operative specialistiche di elevata qualità;
- considerato che l'ambito della definizione dei requisiti minimi per l'abilitazione alla professione e delle modalità di esercizio delle professioni regolamentate non ordinistiche si colloca sia nel più ampio contesto del ruolo delle Regioni e Province autonome in materia di Professioni sia nel processo di attuazione delle riforme relative al sistema di istruzione, formazione e lavoro, nel quadro delle competenze istituzionali disegnate dal nuovo Titolo V della Costituzione;
- considerato che in virtù del Nuovo Statuto di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31.8.1972, n. 670 e del successivo D.P.R. 1.11.1973, n. 690), la Provincia autonoma di Trento ha come compito istituzionale la conservazione dei beni culturali sottoposti a tutela, nonché il loro restauro e la loro manutenzione straordinaria;
- vista la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 e ss.mm., recante "*Nuove disposizioni in materia di beni culturali*";
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, che disciplina, nel Capo X *ter*, i lavori sui beni culturali e, in particolare l'articolo 58.13, il quale prevede che essi "*sono affidati separatamente dai lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano opportuno l'affidamento congiunto*";
- visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e in particolare l'articolo 182 e ss.mm., preso atto inoltre delle ulteriori proposte di modifica dello stesso articolo 182, contenuti nei disegni di legge 2997 e 2974, in corso di esame da parte della VII commissione permanente del Senato, concernenti "*Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali*";
- preso atto dei contenuti del documento "Standard formativo e professionale del Tecnico del restauro di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. del 26 maggio 2009, n. 86", approvato il 27 ottobre 2011 dalla Conferenza dei Presidenti, in cui sono definiti lo standard professionale e formativo, quali elementi minimi comuni condivisi dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'organizzazione dei relativi corsi di formazione finalizzati all'acquisizione della qualifica abilitante;
- considerato altresì che nella legislazione provinciale, anche sotto l'aspetto progettuale, viene riconosciuta al restauratore di beni culturali una propria specificità in quanto l'articolo 58.17, della medesima legge provinciale n. 26, dispone al comma 3 che: "*Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo*

*58.13, a eccezione delle opere indicate nel comma 2 dello stesso articolo, quando non è necessaria un'idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente” nonché al comma 5 che: “Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 d'importo superiore a 150.000 euro o anche d'importo inferiore, se la competente soprintendenza lo ritiene di particolare importanza, l'ufficio di direzione dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento”;*

- visto l'Ordine del giorno n. 16 approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 3 febbraio 2005, concernente l'impegno della Giunta provinciale “*ad individuare ed attivare, (...) tutti gli interventi di impiego delle risorse destinate al settore dei beni culturali atti ad assicurare il mantenimento delle attuali attività della Provincia nella conservazione e valorizzazione dei beni culturali e, in questo ambito, ad assicurare alle aziende trentine impegnate nel restauro d'arte il necessario sostegno per il mantenimento degli attuali livelli qualitativi e quantitativi (anche in termini occupazionali) della loro attività di conservazione del patrimonio*”;
- rilevato che nell'ambito dei lavori pubblici nella Provincia di Trento è necessario garantire e mantenere i livelli di eccellenza raggiunti nell'attività di restauro dei beni culturali nonché perseguire la massima qualità della committenza nel rispetto delle regole preposte a tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- ritenuto necessario assicurare ai lavoratori del settore del restauro di beni culturali le condizioni per l'acquisizione dei punteggi previsto dall'emananda normativa nazionale, provvedendo alla necessaria certificazione dell'esito di fine lavori anche in riferimento ai collaboratori restauratori.

Ciò premesso e considerato, i presenti sottoscrivono il presente atto di indirizzo che impegna la Provincia Autonoma di Trento, per sé e i suoi enti strumentali, i Comuni e le Comunità dando atto che:

1. fino alla conclusione delle procedure di attribuzione della qualifica di restauratore o di collaboratore restauratore previste dall'articolo 182 del D.Lgs. 42/2004 e s.m., la Soprintendenza competente integra l'Attestazione di buon esito di propria competenza prevista nel Certificato Esecuzione Lavori (all. B1 e B), di cui al comma 2 dell'articolo 248 del DPR. 207/2010, con l'indicazione dei restauratori e dei collaboratori restauratori (alias tecnici restauratori) che hanno materialmente eseguito l'intervento, acquisita dall'apposita dichiarazione dell'impresa esecutrice o dati emanati, ricevuti o comunque custoditi dalla Soprintendenza medesima;
2. nel caso in cui nel progetto non sia stata indicata la categoria di lavorazione e venga richiesto dalla Soprintendenza competente un intervento di un soggetto qualificato, nell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori la Soprintendenza indica se l'attività richiesta rientra nelle tipologie previste dalla categoria OS2, OS2-A e OS2-B;

3. la Provincia autonoma di Trento si impegna a dare esecuzione al presente atto di indirizzo in relazione ai punti 1. e 2. a decorrere dal 2 settembre 2012 anche con riferimento ai lavori in corso.

Tale norma si intende recepita a regime.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, 7 marzo 2013


per la Provincia Autonoma di Trento




per il Consorzio dei Comuni Trentini




per l'Associazione Artigiani e Piccole imprese della  
Provincia di Trento



per l'Associazione Industriali della Provincia di  
Trento




per la Federazione Trentina della Cooperazione



per l'Unione Commercio Turismo Servizi Professioni  
e Piccole Medie Imprese




per la Confesercenti del Trentino



per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento




per l'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento



per la C.G.I.L. - Segreteria Provinciale di Trento



per la C.I.S.L. - Segreteria Provinciale di Trento



per la U.I.L. - Segreteria Provinciale di Trento

